

– ALLEGATO B

DISPOSIZIONI DI CUI AL D.M. 13 DICEMBRE 2004, N. 5406 E DISPOSIZIONI ED IMPEGNI REGIONALI INTEGRATIVI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONDIZIONALITÀ

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente testo si intende per:
 - a) "atto": ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato 1 alle presenti disposizioni;
 - b) "norma": le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato 2 alle presenti disposizioni;
 - c) "autorità di controllo competente": l'Organismo pagatore ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 796/04;
 - d) "organo di controllo": l'ente di controllo specializzato ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'Organismo Pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali,
 - e) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 1782/03.

Articolo 2

Elenco degli atti e delle norme

1. Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali riguardano qualsiasi superficie agricola beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:
 - a) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2 punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'articolo 55 del Regolamento (CE) 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);
 - b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzioni ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03,
 - c) pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/04;
 - d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;
 - e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.
2. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni

agronomiche e ambientali definiti rispettivamente negli allegati 1 e 2 alle presenti disposizioni. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al paragrafo 4 dell'articolo 40 del Regolamento n. 1782/03, così come definiti dal D.M. 20 luglio 2004, n. 1628.

3. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevataro ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni.

Articolo 3

Riduzioni ed esclusioni

1. Ove siano accertate delle violazioni degli impegni relativi alla condizionalità, l'Organismo pagatore competente è responsabile dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni secondo le modalità di cui agli articoli 66 e 67 del Regolamento (CE) n. 796/04.
2. La violazione parziale o totale dell'impegno, nonché gli eventuali effetti, in termini di portata, gravità e durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento diretto per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

Articolo 4

Accertamento e risoluzione delle violazioni

1. L'autorità di controllo competente è responsabile dell'attuazione delle procedure di cui all'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 796/04.
2. Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorità di controllo competente definisce con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i relativi termini per la regolarizzazione.
3. Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al precedente comma 2, o nel caso tali prescrizioni non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, l'organismo pagatore competente quantifica la riduzione nella misura minima prevista dagli articoli 66 e 67 del Regolamento (CE) n. 796/04, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca effetti tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate e non si applicano in caso di recidiva da parte dell'agricoltore nella violazione delle medesime disposizioni.
5. Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di riferire al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.

Articolo 5

Importi risultanti dalla condizionalità

- 1) I fondi risultanti dalle riduzioni operate dall' Organismo Pagatore a seguito dell'applicazione della condizionalità, al netto della trattenuta del 25% a norma dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1782/03, sono accreditati alla sezione Garanzia del FEOGA.
- 2) La rimanente parte di fondi non restituiti al FEOGA, in base alla procedura di cui al precedente comma 1, è destinata ad azioni di formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalità.
- 3) Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali sono definite le modalità di riparto fra le Regioni e le Province Autonome degli importi di cui al precedente comma 2 risultanti dalla condizionalità.

Articolo 6

Monitoraggio della condizionalità

1. Il Comitato paritetico di cui all'articolo 8 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2004 n. 1787 svolge il compito di monitorare l'applicazione della condizionalità. Per lo svolgimento di tale compito il Comitato viene integrato dai rappresentanti degli organismi Pagatori, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, del Ministero della salute, delle organizzazioni professionali agricole e da un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute.
2. Il Comitato si avvale dell'assistenza tecnica di INEA e di ISMEA, del CRA e della consulenza giuridica dell'IDAIC.

Articolo 7

Attuazione temporale della condizionalità

1. I criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al D.M. 5406/2004 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. I criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali derivanti da disposizioni regionali, integrative dell'allegato 1 del D.M. 5406/2004, si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni.

Articolo 8

Autorità competente al coordinamento ed ai controlli

1. AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99/2004, con propri

provvedimenti, sentiti gli Organismi Pagatori competenti, determina i termini e gli aspetti procedurali di attuazione nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

2. Gli Organismi Pagatori competenti possono affidare ad enti di controllo specializzati l'effettuazione dei controlli in materia di condizionalità di loro competenza, in attuazione del paragrafo 1, articolo 42, del Regolamento (CE) n. 796/04.
3. AGEA, a norma dell'articolo 42 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 796/04, mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinché l'efficacia dei controlli effettuati direttamente dall'Organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenibile affidando l'esecuzione degli stessi ad enti di controllo specializzati.

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A NORMA
DELL'ALLEGATO III DEL Reg.(CE)1782/03**

CAMPO DI CONDIZIONALITA' : AMBIENTE

Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Articolo 3, Art. 4, paragrafi 1, 2, 4, artt. 5, 7 , 8

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).

Recepimento regionale:

- DGR 1 luglio 1998. n 3621: Procedimento amministrativo relativo al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, art.5 "Valutazione di incidenza". Determinazioni
- legge regionale 24 marzo 2000 n.27, Piano Urbanistico Territoriale, art 13 (siti di interesse naturalistico riportati nella carta n.8)
- DGR 13 ottobre 2004, n.1502: DOCUP Ob. 2 Regione Umbria 2000-2006. Presa d'atto della decisione di approvazione da parte della Commissione europea C(2004)3626. Misura 3.2 – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali

Criteri di gestione obbligatori:

Così come stabilito dal Piano Urbanistico Territoriale (Legge regionale 24 marzo 2000 n.27, art. 13), i siti ricompresi nella rete ecologica europea denominata Natura 2000, vale a dire le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria riportati nella carta n.8 del PUT, sono assoggettati alla disciplina del D.P.R. 8 settembre 1997,

n.357 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120. Pertanto, qualunque intervento che non risulti direttamente finalizzato al mantenimento delle specie e degli habitat presenti in tali aree in uno stato di conservazione soddisfacente, e che possono incidere significativamente sugli stessi, singolarmente o unitamente ad altri interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza di cui alla DGR 1 luglio 1998. n.3621.

La gestione dell'azienda agricola che beneficia di aiuti diretti e le cui superfici aziendali ricadono in Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e recuperate dalla direttiva 92/43/CEE, deve realizzarsi nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell'area ai fini dell'attuazione della presente direttiva.

A norma dell'articolo 2 comma 2 delle presenti disposizioni devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2.

Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999), artt. 28-30.

Criteri di gestione obbligatori

Le aziende previste dall'art 28 comma 7 del d.lgs 152/99, che non utilizzano ai fini agronomici le acque reflue, devono rispettare i limiti e le condizioni previste per lo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi del d.lgs 152/99.

A norma dell'articolo 2 comma 2 delle presenti disposizioni devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2.

Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38) art.3.

La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

Recepimento regionale:

DGR 22 dicembre 2000 n. 1577 "Direttive tecniche provvisorie per la corretta gestione e utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, delle acque reflue dei frantoi oleari e dei fanghi di depurazione, al fine della salvaguardia e tutela delle acque dagli inquinamenti" (Capo III – utilizzazione agronomica dei fanghi)

Criteri di gestione obbligatori:

Le aziende agricole che smaltiscono fanghi di depurazione sul proprio terreno, ai sensi della DGR n. 1577/2000, Capo III, sono tenute:

- al rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 99/92;
- ad utilizzare fanghi che abbiano subito un trattamento di condizionamento mediante stabilizzazione e igienizzazione così come definito al punto 1;
- a rispettare le distanze di rispetto così come stabilito al punto 2;
- al rispetto del divieto d'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli nei casi previsti dall'art 4 del D. lgs. 99/92 nonché sui terreni situati all'interno delle aree sensibili individuate dalla Regione dell'Umbria;
- al rispetto, per quanto riguarda il bacino del Lago Trasimeno, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nelle norme di salvaguardia di cui al piano stralcio dell'Autorità di bacino del fiume Tevere;
- al rispetto delle disposizioni eventualmente stabilite dai sindaci qualora, sulla base di particolari condizioni ambientali, vengano ravvisate situazioni che potrebbero costituire un danno per l'ambiente e la salute umana, nonché per le specifiche attività economiche, quali quelle legate al turismo.

A norma dell'articolo 2 comma 2 delle presenti disposizioni devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2.

Atto A4 Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n.246 -) art. 28 - 30
 - Art.2, lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di "zone vulnerabili"
 - Art. 19 Decreto legislativo 152/99, "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"
- Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:
 - quelle già individuate dalla Regione Lombardia con il regolamento attuativo della legge regionale n. 37 del dicembre 1993;
 - quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;
 - la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
 - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;
 - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).
- Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome:
 - Basilicata: D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002
 - Campania: D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003
 - Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003
 - Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004
 - Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003
 - Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002
 - Sicilia: D.D.G. n. 193 del 17 febbraio 2003
 - Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell' 8 ottobre 2003
 - Umbria: D.P.C.M. del 19 luglio 2002
 - D.G.R. n. 1240 del 17 settembre 2002
 - D.G.R. n. 881 del 25 giugno 2003
 - Veneto: D.G.R. n. 118/CR del 28 novembre 2003

- Art.4.1 dell'Allegato I al Decreto legislativo 152/99, "Organizzazione del monitoraggio"
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola"
(Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)

Nelle zone individuate come vulnerabili, a norma dell'articolo 2 comma 2 delle presenti disposizioni devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2.

Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articoli 6, 13, 15, e 22, lettera b)

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 - Elenco provvisorio dei SIC per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)"

Recepimento regionale:

- DGR 1 luglio 1998. n 3621: Procedimento amministrativo relativo al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, art.5 "Valutazione di incidenza". Determinazioni
- Legge regionale 24 marzo 2000 n.27, Piano Urbanistico Territoriale, srt 13 (siti di interesse naturalistico riportati nella carta n.8
- DGR 13 ottobre 2004, n.1502: DOCUP Ob. 2 Regione Umbria 2000-2006. Presa d'atto della decisione di approvazione da parte della Commissione europea C(2004)3626. Misura 3.2 – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali

Criteri di gestione obbligatori:

Così come stabilito dal Piano Urbanistico Territoriale (Legge regionale 24 marzo 2000 n.27, art. 13), i siti ricompresi nella rete ecologica europea denominata Natura 2000 e, quindi, le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria riportati nella carta n.8 del PUT, sono assoggettati alla disciplina del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120. Pertanto, qualunque intervento che

non risulti direttamente finalizzato al mantenimento delle specie e degli habitat presenti in tali aree in uno stato di conservazione soddisfacente, e che possono incidere significativamente sugli stessi, singolarmente o unitamente ad altri interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza di cui alla DGR 1 luglio 1998. n 3621.

La gestione dell'azienda agricola che beneficia di aiuti diretti e le cui superfici aziendali ricadono nell'ambito dei Siti di Importanza Comunitaria individuati in base alla direttiva 92/43/CEE, deve realizzarsi nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell'area ai fini dell'attuazione della presente direttiva.

A norma dell'articolo 2 comma 2 delle presenti disposizioni devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2.

CAMPO CONDIZIONALITÀ : SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 concernente l'identificazione e registrazione degli animali

Articoli 3, 4 e 5

Atto A7 - Regolamento (CE) 2629/97 (abrogato dal Reg. CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del reg CE 820/97 (abrogato dal Reg. CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

Atto A8 - Regolamento (CE) 1760/2000 Istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Articoli 4 e 7

Base giuridica (Recepimento)

- DM del 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n.72 del 26 marzo 2002)
- DM del 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (SO n.137 G.U. n.152 del 1 luglio 2002)

Recepimento regionale:

- DGR. del 17 dicembre 1996, n. 9166 "Linee guida per l'applicazione nella regione dell'Umbria del DPR 317/1996 – Anagrafe del bestiame bovino, bufalino, suino, ovino e caprino.

Criteri di gestione obbligatori:

Ai sensi della DGR. del 17 dicembre 1996, n. 9166 le aziende che allevano bestiame bovino, bufalino, suino, ovino e caprino sono obbligate alla tenuta del registro aziendale aggiornato e alla identificazione degli animali secondo quanto disposto dal provvedimento medesimo.

Le aziende con allevamenti bovini, inoltre, sono obbligate:

- all'aggiornamento della banca dati dell'anagrafe zootecnica, direttamente o tramite loro delegati;
- alla identificazione corretta degli animali (passaporto e presenza dei marchi auricolari).

Allegato 2

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.2 delle presenti disposizioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisione diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

La presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe:

- per le semine autunno-vernine, effettuate prima del 31 dicembre 2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 settembre 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE 1259/99 e successive modifiche;
- laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.2 delle presenti disposizioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

La presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO - Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.2 delle presenti disposizioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo fissato, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

La presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO – Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1 : Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.2 delle presenti disposizioni

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di proteggere il pascolo permanente, la norma prevede:

- a. il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04;
- b. l'esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

La presente norma prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a) e b) per le superfici che erano dichiarate a pascolo fino al 31 dicembre 2004.

Deroghe

Sono fatte salve le deroghe previste:

- dal regolamento (CE) 796/04 in ordine al precedente impegno a)
- dal PSR o da altre norme regionali o locali in ordine al precedente impegno b).

NORMA 4.2 : Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.2 delle presenti disposizioni

Descrizione della norma e degli adempimenti

Le superfici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 delle presenti disposizioni, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

La norma prevede il rispetto delle prescrizioni ai precedenti punti a) e b) e per il punto b) un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio. Tale obbligo, nelle aree montane, è presente solo in condizioni di declaratoria di evento siccitoso. Derghe

Derghe

Sono previste le seguenti derghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide, se viene comunque garantita una copertura del terreno nel periodo autunno-invernale. Con riferimento ai precedenti impegni a) e b) sono ammesse derghe nei casi di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
2. colture a perdere per la fauna, lettera e) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
3. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio.

NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art.2 delle presenti disposizioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine del mantenimento degli olivi in buone condizioni vegetative la norma prevede i seguenti interventi:

- attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.

La norma prevede la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario
- in caso di reimpianto autorizzato.

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.2 delle presenti disposizioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;
- b) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.

La norma prevede il divieto di eliminazione delle terrazze e, nelle aree perimetrare ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Deroghe

In riferimento al precedente punto a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).